



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 20 dicembre 2019

IVA: Le sanzioni per le fatture elettroniche scartate

Le fatture scartate dallo SdI si considerano non emesse.

A fronte delle disposizioni legislative e regolamentari si ricava che, qualora le fatture elettroniche vengano scartate relativamente alle sanzioni occorre far riferimento all'**art. 6 del D.Lgs. 471/1997** che è titolato "Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto" e che regola le sanzioni irrogabili prima della presentazione delle dichiarazioni.

Ebbene, la mancata emissione della fattura comporta, **per ciascuna violazione, la sanzione:**

fra il 90 e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non registrato, con un **minimo di 500 euro**;

da **euro 250 ad euro 2000** quando la violazione non ha inciso sulla determinazione del tributo.

L'AE ha chiarito, con il **principio di diritto 23 dell'11/11/2019**, che il contribuente potrà scegliere uno solo dei sottoelencati istituti temperativi:

concorso di violazioni e continuazione (art. 12 D.Lgs. 472/1997);

ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

Nell'ipotesi di lotto respinto potrà quindi trovare applicazione il cosiddetto **cumulo giuridico** con la "sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio" in alternativa ricorrere al ravvedimento operoso.

Ferma, ovviamente, la moratoria in essere per il primo semestre 2019 per approfondimenti della stessa si invita a visitare la corrispondente sezione del nostro sito.